

A tutti i Sigg.ri Clienti  
Loro Sedi

Milano, 8 aprile 2024

**OGGETTO: Scadenze del mese di Aprile 2024**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze del mese di **aprile 2024**, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011, le scadenze riportate sono rinviate al giorno lavorativo seguente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<b>8.4.2024</b>	<b>Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori</b>	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore "RAM spa", a partire dalle ore 10.00, tramite l'apposita piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;</li> <li>al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 4.3.2024 al 22.3.2024.</li> </ul> <p>Il termine finale per l'invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 31.10.2024.</p>
<b>10.4.2024</b>	<b>Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri</b>	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;</li> <li>di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>utilizzando il "modello polivalente".</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.4.2024	<b>Presentazione domande per il cinque per mille</b>	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;</li> <li>• oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 4.3.2024.</li> </ul>
10.4.2024	<b>Presentazione domande per il cinque per mille</b>	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;</li> <li>• oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente 2024 pubblicato sul sito del CONI.</li> </ul> <p>A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.</p>
10.4.2024	<b>Presentazione domande per il cinque per mille</b>	<p>Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se non sono inclusi nell’elenco permanente;</li> <li>• se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.</li> </ul> <p>La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.</p>
12.4.2024	<b>Ricorso contro le nuove rendite dei terreni</b>	<p>In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2023, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;</li> <li>• oppure presentare istanza di autotutela.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
12.4.2024	<b>Presentazione domande credito d'imposta funzionamento sale cinematografiche</b>	<p>Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda per richiedere il credito d'imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all'anno 2023, tramite la piattaforma DGCOL disponibile all'indirizzo <a href="http://doc.cultura.gov.it/">http://doc.cultura.gov.it/</a>.</p> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
15.4.2024	<b>Trasmissione dati acquisti dall'estero</b>	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
15.4.2024	<b>Presentazione domande bonus edicole</b>	<p>Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per ottenere il contributo, in misura pari al 50%, delle spese sostenute nel 2022 per IMU, TASI, COSAP/TOSAP, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA;</li> <li>• al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> <li>• in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell'area riservata del portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>;</li> <li>• compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.4.2024	<b>Domande contributi formazione autotrasportatori</b>	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 7.2.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al soggetto gestore "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.";</li> <li>• utilizzando l'apposito modello;</li> <li>• mediante posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi <i>dg.ssa@pec.mit.gov.it</i> e <i>ram.formazione2024@pec.it</i>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
16.4.2024	<b>Versamento IVA mensile</b>	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2024;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.4.2024	<b>Versamento rata saldo IVA 2023</b>	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.4.2024	<b>Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023</b>	<p>Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quarta delle 5 rate mensili di pari importo;</li> <li>• con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.4.2024	<b>Versamento ritenute e addizionali</b>	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2024;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.4.2024	<b>Versamento ritenute sui dividendi</b>	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2024;</li> <li>corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2024.</li> </ul>
16.4.2024	<b>Tributi apparecchi da divertimento</b>	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2024.</li> </ul>
22.4.2024	<b>Presentazione domande contributo per oneri previdenziali dei collaboratori sportivi dilettantistici</b>	<p>Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) alla data del 4.9.2023, che nel periodo d'imposta 2022 (ovvero nel periodo d'imposta che si è chiuso nel corso del 2022) hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000,00 euro, devono presentare la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il contributo commisurato ai contributi previdenziali a proprio carico, versati in relazione ai compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023;</li> <li>utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.4.2024	<b>Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri</b>	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;</li> <li>• di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando il "modello polivalente".</li> </ul>
22.4.2024	<b>Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali</b>	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2024.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
24.4.2024	<b>Comunicazione dati all'ENEA</b>	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili;</li> <li>• ultimati dall'1.1.2024 al 31.1.2024.</li> </ul> <p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l'apposito portale unico <a href="https://bonusfiscali.enea.it">https://bonusfiscali.enea.it</a>.</p> <p>Per gli interventi conclusi dall'1.2.2024, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p>
26.4.2024	<b>Presentazione modelli INTRASTAT</b>	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che, nel mese di marzo 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.4.2024	<b>Imposta di bollo documenti informatici</b>	<p>I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuta per l'anno 2023 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;</li> <li>• mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;</li> <li>• secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.</li> </ul>
30.4.2024	<b>Dichiarazione annuale IVA</b>	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'anno 2023 (modello IVA 2024);</li> <li>• esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul> <p>Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p>
30.4.2024	<b>Opzione liquidazione IVA di gruppo</b>	<p>Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2024 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024).</li> </ul>
30.4.2024	<b>Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA</b>	<p>I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022 (modello IVA 2023);</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2023.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul> <p>In relazione alle violazioni commesse fino al periodo d'imposta 2022, è possibile avvalersi, entro il 31.5.2024, della riapertura del ravvedimento operoso speciale di cui alla L. 197/2022 (art. 7 co. 6 - 7 del DL 29.3.2024 n. 39).</p>
<p><b>30.4.2024</b></p>	<p><b>Presentazione modelli TR</b></p>	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre gennaio-marzo 2024;</li> <li>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
<p><b>30.4.2024</b></p>	<p><b>Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"</b></p>	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2024 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</li> <li>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog-</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
<b>30.4.2024</b>	<b>Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"</b>	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
<b>30.4.2024</b>	<b>Credito d'imposta gasolio per autotrazione</b>	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione, con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2024.</p> <p>Il credito d'imposta può essere chiesto a rimborso, oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p>
<b>30.4.2024</b>	<b>Registrazione contratti di locazione</b>	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2024.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2024	<b>Comunicazione compensi attività mediche e paramediche</b>	<p>Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture;</li> <li>• il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire, in via telematica, utilizzando il modello “SSP”.</p>
30.4.2024	<b>Comunicazione dati catastali</b>	<p>I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale, intervenute nell’anno 2023, acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.</p>
30.4.2024	<b>Comunicazioni all’Anagrafe tributaria</b>	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni, che riguardano i dati relativi al 2023, devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).</p>
30.4.2024	<b>Rendiconto annuale delle ONLUS</b>	<p>Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;</li> <li>• in relazione all’anno 2023.</li> </ul> <p>L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.</p>
30.4.2024	<b>Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi</b>	<p>Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, in relazione all’anno 2023.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2024	<b>Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche</b>	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;</li> <li>in relazione all'anno 2023.</li> </ul>
30.4.2024	<b>Correzione elenchi cinque per mille</b>	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.</p>
30.4.2024	<b>Correzione elenchi cinque per mille</b>	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all'Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.</p>
30.4.2024	<b>Correzione elenchi cinque per mille</b>	<p>Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.</p>
30.4.2024	<b>Versamento contributo revisori enti locali</b>	<p>I soggetti iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.</p> <p>A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all'inserimento dei relativi estremi nell'area riservata, come richiesto in passato.</p>
30.4.2024	<b>Compensazione crediti verso lo Stato</b>	<p>Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>esercitare l'opzione, per l'anno 2024, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;</li> <li>dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.</li> </ul> <p>L'esercizio dell'opzione avviene attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa. L'opzione per l'anno 2024 potrà essere esercitata: <ul style="list-style-type: none"><li>• anche dall'1.9.2024 al 31.10.2024;</li><li>• ferma restando la disponibilità delle relative risorse (pari a 40 milioni di euro annui).</li></ul>

Invitiamo gli interessati a contattare lo studio per eventuali maggiori chiarimenti e/o precisazioni.

Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati